sospensione del decorso dei relativi termini di prescrizione.

Il c. 2 prevede l'estinzione per confusione, ai sensi dell'art. 1253 C.C., dei crediti erariali nei casi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, specificando che, entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, c. 1, del D.L. 78/10 (divieto di compensazione per debiti di ammontare superiore a 1.500 euro).

Cartella di pagamento - Provv. A. E. n. 2011/148542 del 18 ottobre 2011

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2011/148542 del 18 ottobre 2011 recante "Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Il provvedimento in esame modifica le avvertenze di cui agli allegati 1,2,3,4 e 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 luglio 2010 nella sezione relativa alle modalità di presentazione del ricorso. Ciò, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 98/11 in materia di spese di giustizia.

In particolare, ricordiamo:

- l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi tributari notificati successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 98/11;
- l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, c. 50);
- l'indicazione, nel ricorso, innanzi agli organi della giustizia tributaria, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, c. 8).

È stata data, inoltre, evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l'aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, c. 3 bis, D.P.R. 115/02).

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 2011/116331 del 2 novembre 2011

Il provvedimento in esame dà attuazione alla disposizione di cui all'art. 60, c. 1, lett. d) del D.P.R. 600/73, come modificato dall'art. 38 del D.L. 78/10, nella parte in cui prevede che il contribuente, ai fini dell'elezione di domicilio presso persona o ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano, debba inviarne comunicazione all'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica.

Al riguardo, è approvato l'apposito modello, da utilizzare a partire dal 2 gennaio 2012.

La presentazione tramite il servizio postale (mediante raccomandata con avviso di ricevimento), va indirizzata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, laddove la presentazione telematica deve essere effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando il software presente sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 8 novembre 2011 - F24

Decreto del MEF 8 novembre 2011, "Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. art. 17, c. 2, lettera h ter) del D. Lgs. 241/97".

L'art. 1 del decreto in esame estende le modalità di versamento unitario tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale [cfr. art. 17, c. 2, lett. h ter) del D. Lgs. 241/97 *("h ter"): alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e con i Ministri competenti per settore"].*

L'art. 2 del decreto medesimo rinvia, poi, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi d'intesa con l'Agenzia del Territorio per le entrate di competenza di quest'ultima, la definizione del termine e delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1.

Legge 12 novembre 2011 n. 183 - Legge di stabilità

Art. 4, comma 42

Ha previsto la riscossione mediante ruolo delle spese liquidate dal giudice, ai sensi dell'art. 91 del C.P.C., a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/01 se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis del C.P.C..

Il Segretario

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE ROMA

Art. 15

Recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ha apportato, tra l'altro, modifiche al T.U. di cui al D.P.R. 445/00 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

In particolare, con la sostituzione dell'art. 40 del D.P.R. citato, è stato stabilito che "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, laddove nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del T.U. (c. 1, lett. a).

È, altresì, previsto che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del T.U., nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, *"previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato" (c. 1, lett. c).*

Art. 26

Contiene alcune disposizioni volte alla riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corte di appello.

Precisamente, l'articolo citato prevede che nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 69/09 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e in quelli pendenti davanti alle Corte di Appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della legge 183 medesima, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al c. 2, per cui *"le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso"* di cui trattasi.

In tali ipotesi il Presidente del Collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Art. 33 comma 28

Ha previsto, nei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. È inoltre previsto che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, sia ridotto al 40 per cento.

Decreto Legislativo del 1° dicembre 2009, n. 177 art. 18

Circolare DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) n. 57 del 19 ottobre 2011 "Adempimenti per le Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 177/09".

Tale circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 177/09 in materia di riorganizzazione del CNIPA. L'Articolo citato prevede che, nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti per l'espletamento delle proprie funzioni, DigitPA riceva dalle amministrazioni contraenti un contributo forfettario per le spese di funzionamento (si segnala che l'ambito di applicazione della norma e la misura del contributo spettante a DigitPA erano stati definiti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione con D.P.C.M. del 23 giugno 2010).

In particolare, la circolare in narrativa evidenzia che il mancato pagamento del contributo sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, delle somme non versate.

Decreto Monti – Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201

D.L. 201/11, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla L. 214/11.

Il decreto legge in questione ("decreto Monti") contiene alcune disposizioni di sensibile rilevanza per le attività del Gruppo. Nello specifico, si segnalano:

Art. 5 (ISEE)

Tale disposizione prevede la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che, come è noto, costituisce uno degli elementi in base ai quali viene valutata la sussistenza della situazione di obiettiva difficoltà, presupposto per la concessione della rateazione da parte degli Agenti della riscossione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73.

Al riguardo, l'attuazione di tale disposizione è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 maggio 2012, con lo scopo (secondo quanto illustrato nella Relazione al decreto legge stesso), di *"rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia nonché della percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale"*.

Art. 10 commi 13 bis e 13 ter (Rateazioni)

Il Segretario

Il comma 13-bis dell'articolo citato interviene in materia di rateazioni delle somme iscritte a ruolo concesse dagli Agenti della riscossione ai sensi art. 19 del D.P.R. 602/73, introducendo, con

particolare riferimento alla proroga, una regola di carattere generale. Nello specifico, è inserito il comma 1 bis nel citato art. 19, che prevede la possibilità, nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, di prorogare la dilazione concessa per il pagamento delle somma iscritte a ruolo. Tale proroga può avvenire una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19 (per mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate).

La norma, infine, allo scopo di agevolare ulteriormente coloro che si trovano in difficoltà economica, prevede che il debitore che ottiene una proroga della dilazione possa chiedere un piano di ammortamento, non più a rata costante, ma a rate variabili di importo crescente per ciascun anno, al fine di poter modulare l'importo della rata in ragione delle proprie condizioni.

Ai sensi del c. 13 ter, le dilazioni di cui all'art. 19 sopra menzionato concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, nell'ipotesi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'art. 2, c. 20, del D.L. 225/10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Art.10 commi da 13 quater a 13 septies (Compensi di riscossione e rimborso spese)

I successivi commi da 13 quater a 13 septies comportano, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi delle disposizioni ivi contemplate, un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli Agenti della riscossione.

L'intervento normativo si sviluppa principalmente mediante una rilevante modifica dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99. (cfr. c. 13 quater), nonché mediante alcune disposizioni (cfr. commi da 13 quinquies a 13 septies) con le quali viene disciplinata l'entrata in vigore di tali modifiche.

Specificamente, ai sensi del comma 13 quater:

- agli Agenti della riscossione (tranne che sulle somme riscosse e riconosciute indebite) spetta il rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del Gruppo Equitalia;
- è stabilito che tale rimborso sia a carico del debitore:
  - per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

· integralmente, in caso contrario.

Nell'ipotesi di pagamento entro il sessantesimo giorno, la restante parte del rimborso (pari al 49%) è a carico dell'ente creditore (nuovo c. 1, lett. a) e b));

- è previsto, altresì, che agli Agenti della riscossione spetti il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico, rispettivamente:

  dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

  · del debitore, in tutti gli altri casi (nuovo c. 6);

- è disposto che le tipologie di spese oggetto di rimborso, la misura del rimborso (da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore) e le modalità di erogazione del rimborso siano determinate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

- viene meno il compenso, finora spettante all'Agente della riscossione per l'esecuzione dei provvedimenti, emanati dall'ente creditore, che riconoscono in tutto o in parte non dovute le somme iscritte a ruolo (nuovo c. 7 bis)

- viene eliminato il concetto di "spese vive" di notifica e adottato, anche con riferimento ai casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, un importo fisso, quale determinato periodicamente, ai sensi del primo periodo del c. 7 ter dell'art. 17, mediante decreto ministeriale.

In ogni caso, la nuova disciplina si applicherà a partire dall'entrata in vigore dei richiamati provvedimenti attuativi, per la cui emanazione è fissato il termine massimo del 31 dicembre 2013 (cfr. c. 13 quinquies), per cui, fino all'entrata in vigore di tali provvedimenti, resta ferma la disciplina attualmente vigente (c. 13 sexies).

Art.10 commi da 13 quater a 13 septies (Riscossione dei tributi dei Comuni)

I commi 13 octies e 13 novies recano norme complessivamente volte a posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

Nello specifico, il c. 13 octies, modificando l'art. 7, c. 2, lettera gg ter) del D.L. 70/11, ha differito al 31 dicembre 2012 (in luogo del 1° gennaio 2012, disposto dal decreto legge citato) il termine a decorrere dal quale le Società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Parallelamente, l'art. 14 bis ha modificato la lettera gg-quater) dello stesso art. 7, c. 2 e, quindi, sempre a decorrere dalla data di cessazione del servizio prestato dalle Società del Gruppo

Il Segretario

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE ROMA

Equitalia, i Comuni effettueranno la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910, nonché secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 in quanto compatibili, con gli stessi limiti di importo e le stesse condizioni stabilite per gli Agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata.

Ciò, dunque (a differenza di quanto previsto nell'originaria formulazione della lettera gg quater), indipendentemente dalle forme di gestione della riscossione delle quali i Comuni scelgono di avvalersi e dalla tipologia di soggetto eventualmente incaricato di riscuotere per conto degli stessi.

Per quanto riguarda, invece, la riscossione spontanea, valgono le disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 relativamente alla potestà regolamentare dei Comuni, restando escluso, naturalmente, il coinvolgimento degli Agenti della riscossione.

In materia di riscossione delle entrate degli enti locali, poi, con il c. 13 novies, sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 i termini (da ultimo fissati al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M. 25 marzo 2011) di cui all'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del D.L. 203/05. Per effetto del comma in esame, difatti, è stato sostanzialmente posticipato al 1° gennaio 2013 l'obbligo, per gli enti locali, di affidare il servizio di riscossione delle proprie entrate solo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

Art.10 comma 13 terdecies (vendita dei beni pignorati)

Il comma 13 terdecies modifica l'art. 52 del D.P.R. 602/73 in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, inserendo il comma 2 bis, che attribuisce al debitore la facoltà di procedere direttamente alla vendita dei beni pignorati o ipotecati, con il consenso dell'Agente della riscossione, che interviene nell'atto di cessione a e al quale è versato il corrispettivo della vendita medesima. L'eccedenza rispetto al debito è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi successivi all'incasso del corrispettivo della vendita.

Art. 12, comma 1 (Limite all'utilizzo del contante in funzione antiriciclaggio)

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, l'art. 12, c. 1, modificando l'art. 49 del D. Lgs. 231/07, riduce da euro 2.500 a euro 1.000 il limite di utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento.

L'intervento, come chiarito nella Relazione illustrativa alla norma, garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale.

Art. 21

L'art. 21, nell'ottica dell'armonizzazione del sistema pensionistico e dell'efficientamento dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, dispone la soppressione

dell'INPDAP e dell'ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS (ivi comprese quelle afferenti alla riscossione dei crediti), che, pertanto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 216

D.L. 212/11, contenente "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"

L'art. 14 del decreto in questione reca modifiche all'istanza di trattazione, introdotta dall'art. 26 della L. 183/11 (stabilità), come strumento di deflazione straordinario del contenzioso civile, ora ulteriormente potenziato.

Ai sensi della nuova disciplina, si prevede che nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 69/09 e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge 183 medesima, *"le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*. È stato, dunque, eliminato il preesistente obbligo per le cancellerie di avvisare le parti costituite dell'onere di presentare l'istanza di trattazione.

Resta, invece, la previsione per cui, in assenza di dichiarazione, il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 – Milleproroghe 2012

D.L.216/11, contenente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Si tratta del cd. "decreto milleproroghe" 2012, in corso di conversione. Di seguito le disposizioni di interesse.

Art. 29, commi 4 e 5

L'art. 29 del decreto legge in esame (cd. mille proroghe), con i commi 4 e 5, ha apportato alcune modifiche, rispettivamente, all'art. 3, c. 12 del D.L. 203/05 e alla norma interpretativa di cui all'art. 36, commi 4 quinquies e 4 sexsies, del D.L. 248/07 ed ha prorogato, ancora un volta, i termini - che erano stati recentemente variati per effetto dell'art. 23, c. 34, del D.L. 98/11- in materia di inesigibilità.

Il Segretario

Specificamente,è disposta la proroga al 31 dicembre 2013 (in luogo del precedente 30 settembre

2012) dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (precedentemente era 30 settembre 2010) alle Società del Gruppo Equitalia.

È, conseguentemente, previsto che, per le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato alla predetta data del 31 dicembre 2013, il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato (cfr. art. 19, c. 3, del D. Lgs. 112/99), decorre dal 1° gennaio 2014 e non più dal 1° ottobre 2012.

	Prima del D.L. 216/11	**Dopo il D.L. 216/11**
Termini di presentazione della C.I.	30 settembre 2012	31 dicembre 2013
Data consegna ruoli	30 settembre 2009	31 dicembre 2010
Termine di decorrenza del controllo Uffici	1°ottobre 2012	1° gennaio 2014

Art. 29, comma 9

Relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio, il comma in esame differisce al 30 giugno 2012 il termine del 1° gennaio 2012 (cfr. art. 15 della legge di stabilità 183/2011; v. sopra) di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/00.

Art. 29, comma 15

Tale comma dispone, nel rispetto di un tetto massimo di spesa (nella fattispecie 70 milioni di euro per l'anno 2011), nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

La sospensione è limitata agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree e i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari avviene con OPCM, sulla base di appositi elenchi predisposti dai Commissari delegati, avvalendosi dei comuni interessati.

Decreto Legislativo del 1° dicembre 2009, n. 177 art. 18

Circolare DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) n. 57 del 19 ottobre 2011 "Adempimenti per le Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 177/09".

Tale circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 177/09 in materia di riorganizzazione del CNIPA. L'articolo citato prevede che, nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti per l'espletamento delle proprie funzioni, DigitPA riceva dalle amministrazioni contraenti un contributo forfettario per le spese di funzionamento (si segnala che l'ambito di applicazione della norma e la misura del contributo spettante a DigitPA erano stati definiti dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con D.P.C.M. del 23 giugno 2010).

In particolare, la circolare in narrativa evidenzia che il mancato pagamento del contributo sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, delle somme non versate.

Calamità naturali

D.P.C.M. del 28 ottobre 2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 novembre 2012, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara.

D.P.C.M. dell'11 novembre 2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 novembre 2012 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 novembre 2011 nel territorio della Liguria.

O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3976, recante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

In particolare, l'art. 1 dell'ordinanza in questione fissa al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale effettuare il versamento delle rate in scadenza previste dall'art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 78/10.

Al riguardo, si segnala l'art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012; v. infra), contenente disposizioni circa la ripresa della riscossione nei territori colpiti dal sisma.

Cfr. art. 29, c. 15, D.L. 216/11 - proroga dei termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova (v. infra).

Il Segretario

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE ROMA

Equitalia Giustizia SpA

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 novembre 2011, recante "Disposizioni in materia di dati e documenti da trasmettere, da parte degli operatori assicurativi, a Equitalia Giustizia SpA, relativamente ai contratti assicurativi sequestrati".

Tale decreto definisce i documenti e le informazioni che gli operatori assicurativi trasmettono a Equitalia Giustizia SpA, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 143/08 (cfr., in particolare, il c. 3), ai fini della gestione del «Fondo Unico Giustizia».

Dati della riscossione

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2011

In coerenza con le regole di governance adottate e a completamento del processo di monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale registrato nell'esercizio 2011, si espongono i risultati del consuntivo annuale.

Al 31 dicembre 2011 il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 8,62 miliardi di euro.

In tale ambito, gli incassi da ruoli erariali ammontano a 4,55 miliardi di euro, mentre quelli conseguiti in relazione ai ruoli previdenziali risultano pari a 2,63 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il livello di conseguimento degli obiettivi annuali, si mette in evidenza che il totale degli incassi da ruolo registrati nel 2011 a livello complessivo di Gruppo risulta pari all'87,1% del budget di esercizio.

Considerando anche gli incassi da ruoli relativi ad altri Enti non statali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 8,62 miliardi di euro.

(Valori espressi in €/mln)

	2009	Gennaio - Giugno 2010	2010	Gennaio - Giugno 2011	2011	Variazione % 2011/2009	Variazione % 2011/2010	di cui Variazione % SEM 2011/ SEM 2010
Totale Incassi da ruolo	7.735	4.253	8.874	4.698*	8.621	11,5%	(2,9%)	10,5%
Ruoli erariali	3.966	2.132	4.613	2.393	4.551	14,7%	(1,3%)	12,2%
Ruoli INPS -INAIL	2.454	1.401	2.839	1.502	2.632	7,3%	(7,3%)	7,2%
Ruoli Enti non statali	1.315	720	1.425	803	1.438	9,4%	0,9%	11,6%

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nell'anno 2011 sono rappresentati nella tabella che segue:

Il Segretario

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE ROMA

(Valori espressi in €/mln)

	Consuntivo al 31/12/2011	Consuntivo al 31/12/2010	Diff %
TOTALE	8.621,2	8.876,1	(2,9%)
ABRUZZO	175,5	190,1	(7,7%)
BASILICATA	94,6	93,4	1,2%
CALABRIA	253,5	289,3	(12,4%)
CAMPANIA	841,4	868,9	(3,2%)
EMILIA ROMAGNA	594,7	655,3	(9,3%)
FRIULI VENEZIA GIULIA	157,7	173,4	(9,0%)
LAZIO	1.332,8	1.246,7	6,9%
LIGURIA	221,7	256,4	(13,6%)
LOMBARDIA	1.833,3	1.881,6	(2,6%)
MARCHE	195,6	194,3	0,7%
MOLISE	44,8	46,9	(4,4%)
PIEMONTE	591,6	628,9	(5,9%)
PUGLIA	548,5	544,0	0,8%
SARDEGNA	299,7	250,2	19,8%
TOSCANA	637,1	722,3	(11,8%)
TRENTINO ALTO ADIGE	101,6	102,7	(1,0%)
UMBRIA	120,7	132,9	(9,2%)
VALLE D'AOSTA	16,2	16,4	(1,0%)
VENETO	560,2	582,4	(3,8%)

Analisi dei "grandi debitori" e azioni operative poste in essere

Con riferimento all'attività di riscossione nei confronti delle morosità rilevanti, i risultati del periodo in esame testimoniano la validità dell'azione svolta: come riportato nella tabella seguente, da 982 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati circa 1,6 miliardi di euro, che rappresentano il 18,5% del totale degli incassi da ruolo.

(Valori espressi in €/mln)

	Gennaio-Dicembre 2010			Gennaio-Dicembre 2011		
	Totale Riscossioni	Riscossioni> 500.000 (1.055 posizioni)	% sul totale	Totale Riscossioni	Riscossioni> 500.000 (982 posizioni)	% sul totale
Ruoli erariali	4.613	1.226	26,6%	4.551	1.098	24,1%
Ruoli INPS - INAIL	2.839	435	15,3%	2.632	391	14,9%
Ruoli Enti non statali	1.425	125	8,8%	1.438	102	7,1%
Totale Incassi da ruolo	**8.876**	**1.786**	**20,1%**	**8.621**	**1.591**	**18,5%**

In particolare, avuto riguardo ai due maggiori soggetti impositori, si mette in evidenza che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni rappresenta il 24,1% del totale degli incassi da ruoli erariali ed il 14,9% del totale degli incassi da ruoli previdenziali INPS/INAIL.

Istanze di rateazione

Con l'approvazione dell'art. 36, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. 248/07 – convertito nella L. 31/08 - sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della rateazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo. In particolare è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici previdenziali.
Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici necessari alla protocollazione, all'esame ed alla concessione della rateazione stessa.
Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento.
Con riferimento alle novità normative introdotte in materia di rateazioni, si rinvia a quanto esposto tra le novità normative nella relativa sezione della presente Relazione sulla gestione.

Le rateazioni concesse da Equitalia al 31 dicembre 2011 superano un milione e mezzo per un importo che sfiora i 18,8 miliardi di euro. Questo conferma il numero crescente dei cittadini che scelgono la strada della rateizzazione e vogliono mettersi in regola con il fisco.

Fiscalità locale

Le attività di riscossione volontaria e coattiva svolte per conto degli Enti impositori diversi dall'Erario - Enti Locali e Territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, altre società ed enti privati – sono orientate al costante miglioramento dei livelli di servizio.
Ai sensi del D.L. 70/11, convertito con modificazioni con L. 106/11, era stabilito che, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia SpA nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessassero di effettuare al 31 dicembre 2011, termine poi prorogato al 31 dicembre 2012, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il Segretario

Nell'ambito della relazione con gli Enti, con l'obiettivo di efficientare lo scambio di informazioni riducendo i costi e migliorando la qualità dei dati, è proseguita l'attività di diffusione dei servizi

web a supporto della riscossione a mezzo ruolo.

Nel corso del 2011, l'attività di diffusione dei servizi web si è focalizzata sulle Amministrazioni centrali. In tale ambito sono stati, conclusi accordi per la diffusione di tali servizi con INPDAP e MEF (Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi).

La struttura del Gruppo

Riorganizzazione territoriale

A seguito del completamento, entro i termini previsti, del piano di riassetto societario di cui in premessa, alla data del 31 dicembre 2011 il Gruppo Equitalia risulta composto - oltre che dalla Holding, da Equitalia Servizi, Equitalia Giustizia - da 3 società Agenti della riscossione, per un totale di 6 Società, distribuite sul territorio come rappresentato dalla cartina che segue.

Situazione al 31 Dicembre 2011

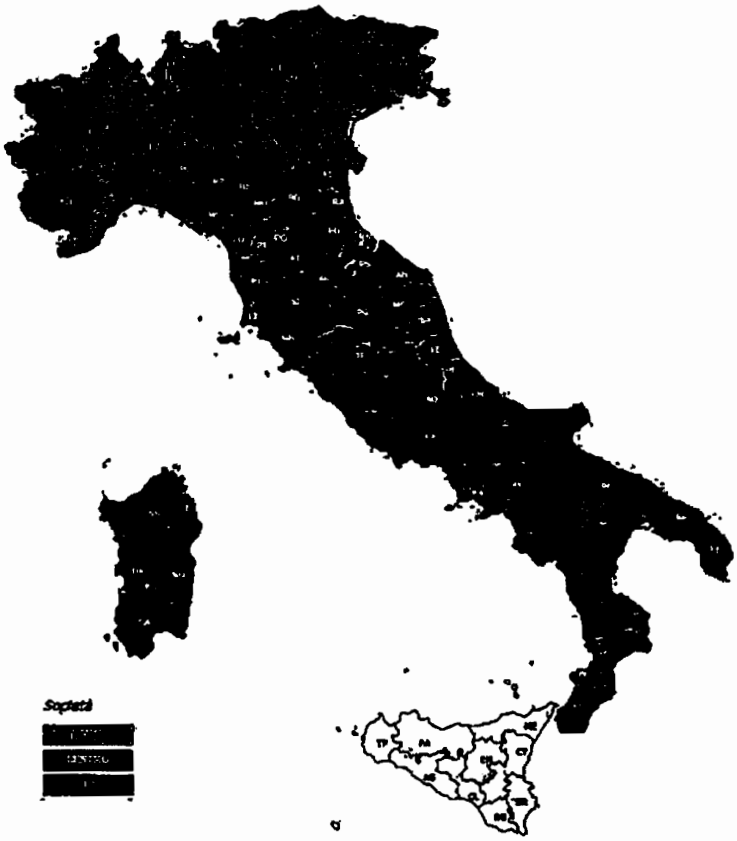

Il Segretario